



Bruxelles, 22.7.2015
COM(2015) 372 final

2015/0162 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

RELAZIONE

In considerazione dell'elevato livello di integrazione monetaria e economica esistente fra gli Stati membri della zona euro e del fatto che, in virtù dell'articolo 136 del trattato, tra questi Stati vigono specifiche misure potenziata di coordinamento delle economie, è giustificato prevedere un trattamento *ad hoc* quando viene concessa assistenza finanziaria dell'Unione.

Fermo restando il rispetto del principio secondo cui gli impegni del bilancio dell'Unione devono essere sostenuti da tutti gli Stati membri dell'UE, è opportuno introdurre adeguate disposizioni per garantire la compensazione integrale degli Stati membri che non appartengono alla zona euro qualora, a causa di un mancato pagamento al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, debbano essere impiegate risorse del bilancio dell'Unione e/o la Commissione debba chiedere risorse supplementari agli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi anni all'interno della zona euro è aumentato il livello di integrazione monetaria e economica, con la conseguenza che l'assistenza finanziaria eventualmente concessa a uno Stato membro la cui moneta è l'euro giova alla stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso.
- (2) Dall'istituzione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) è stato inoltre aggiunto all'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (con decisione 2011/199/UE) un nuovo paragrafo 3, che precisa a quali condizioni gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità per la zona euro. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno istituito il meccanismo europeo di stabilità (MES) quale principale meccanismo di stabilità per la zona euro.
- (3) Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria può prestare assistenza finanziaria dell'Unione a tutti gli Stati membri purché sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) n. 407/2010. Quando uno Stato membro perde la capacità di accedere ai mercati si pongono tuttavia rischi fondamentalmente diversi a seconda che lo Stato membro appartenga o no alla zona euro. I potenziali effetti negativi di ricaduta sono di gran lunga maggiori per la zona euro: al suo interno, è probabile che uno Stato membro che versa in difficoltà finanziarie metta a rischio la stabilità finanziaria della zona nel suo complesso.
- (4) Nella maggior parte dei casi lo strumento finanziario cui ricorrere per l'assistenza finanziaria a uno Stato membro della zona euro dovrebbe essere il MES. Possono tuttavia verificarsi situazioni in cui motivi pratici, procedurali o finanziari impongono il ricorso al MESF, in genere prima dell'assistenza finanziaria del MES o in parallelo a questa. Alla luce di tali situazioni, è opportuno recepire nel meccanismo di assistenza finanziaria inquadrato nel diritto dell'Unione quel principio di solidarietà rafforzata tra Stati membri della zona euro che è necessario per il buon funzionamento di un'unione monetaria.
- (5) La concessione di nuova assistenza finanziaria dell'Unione a uno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe essere pertanto subordinata all'introduzione di disposizioni

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

atte ad assicurare agli Stati membri che non partecipano alla moneta unica una compensazione integrale qualora, a causa di un mancato pagamento al MESF, debbano essere impiegate risorse del bilancio dell'Unione e/o la Commissione debba chiedere risorse supplementari agli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

(6) Il principio è stato avallato dal Consiglio e dalla Commissione il 17 luglio 2015 con una dichiarazione comune.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 407/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio è inserito il paragrafo 2 *bis* seguente:

"2 *bis*. Laddove lo Stato membro beneficiario sia uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la concessione di assistenza finanziaria dell'Unione è subordinata a disposizioni giuridicamente vincolanti atte a garantire la compensazione integrale degli Stati membri che non partecipano alla moneta unica per qualsiasi passività subiscano a causa del mancato rimborso da parte dello Stato membro beneficiario dell'assistenza finanziaria alle condizioni da questa previste."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente